

sistenti ed esecutori, altri sedici patrizii del corpo del Maggior Consiglio: vi si aggiunsero pure ai due *Provveditori all' Ufficio dell' armar*, i due *Patroni all' arsenal*, i due *Provveditori alli biscotti* (allora esistenti) e finalmente il *Provveditore sopra l' artiglieria*. Nell'anno 1585 si crearono eziandio tre presidenti, col titolo di Presidenti alla milizia da mar, e nel 1755 se ne creò un quarto colla denominazione di Aggiunto. Primo ufficio di questo Magistrato era quello di far allestire e provvedere i legni e le galere; nominava gli ammiragli, i comiti, gli altri bassi soldati; traeva dalla plebe di Venezia e dai paesi a lei soggetti i marinai e gli uomini da remo. Erano questi, per antichissima consuetudine, propriamente tratti dalle corporazioni laicali, da quelle delle arti, e dalle altre dei barcaiuoli dei traghetti, servitù personale, che fu poi dal Governo nell'anno 1565 commutata in una gravezza, detta *tansa insensibile* avvegnachè leggerissimo n'era il peso, per esser quello partito sopra ciascheduna persona addetta alla corporazione. Di questa guisa, per l'esazione della gravezza medesima, le corporazioni anzidette dipendevano dal Magistrato alla milizia da mar, il quale sopprimeva poi agli uomini da remo con forzati.

MAGISTRATO alle miniere. Le miniere dello Stato (ed alcuni scrittori vogliono che fossero ben cinquecentotrenta) dipendevano sin dai più rimoti tempi dal Consiglio dei Dieci, il quale, a mezzo di un Vicario generale, locavale ai privati. Ma grandemente rovinato questo importante ramo di pubblica economia, trovava il detto Consiglio dei Dieci d'istituire nell'anno 1665 un *Magistrato alle miniere*, direttamente ad esso soggetto, e composto di tre suoi Consiglieri col titolo di *Deputati sopra le miniere*. Per assicurare poi maggiormente la disciplina si stabilirono nelle principali città della terraferma alcuni Vicarii, siccome giudici di prima istanza, riservata l'appellazione ai Deputati.

— *del mobile.* Istituito nell'anno 1255, affine di sollevare da' litigii di tenue somma gli altri due Magistrati del *Proprio* e del *Petizion*. Giudicava esso quindi le quistioni intorno a cose mobili, il cui valore ecceduto non avesse la somma di lire cinquanta, soprantendeva ai pagamenti e alle assicurazioni delle doti, e alla esecuzione dei testamenti, dei chirografi, o contratti di nozze sottoscritti da due testimonii, e degl' istromenti. Nell'anno 1361, oltre le cose mobili, gli fu concesso il diritto di giudicare anche sopra altre, pur che il valore di quelle sorpassato non avesse la somma anzidetta.